

**ARCO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE –  
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE  
PER I LAVORATORI DEL LEGNO, SUGHERO, MOBILE ARREDAMENTO, BOSCHIVI/FORESTALI,  
LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO, LAPIDEI, MANIGLIE**

**DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI**  
In vigore dal 14/11/2025

**SEZIONE I: NORME GENERALI**

**Articolo 1. Oggetto**

1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto del Fondo.

**Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione**

2.1. L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 16-bis commi 9 e 10 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 ed eventuali s.m.i.;
- d) per ulteriori esigenze indicate dall'aderente.

2.2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

2.3. L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.

2.4 In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, il Fondo si riserva il diritto

di stabilire condizioni particolari di erogazione dell'Anticipazione.

2.5 L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. In caso contrario, l'iscritto sarà responsabile dell'importo erogato in eccesso.

### **Articolo 3. Importo dell'Anticipazione**

3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue :

- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
- 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.

3.2 L'erogazione dell'anticipazione sulla posizione individuale è effettuata al netto degli oneri fiscali.

3.3 L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. L'anticipazione, inoltre, non potrà eccedere l'importo risultante dalla definitiva documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'aderente. In caso contrario, l'aderente sarà responsabile dell'importo erogato in eccesso ove non provveda, o non possa più provvedere, alla restituzione delle somme erogate in eccesso. Dato che l'insieme delle Anticipazioni richieste per le c.d. "ulteriori esigenze", di cui al successivo art. 8 del presente Documento, non può superare il 30% della posizione complessiva dell'aderente incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate, l'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente con versamenti annuali da eseguirsi nel mese di dicembre, previa compilazione ed invio al Fondo di un apposito modulo.

### **Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione**

4.1 Il Fondo procederà all'evasione delle richieste pervenute, nel rispetto delle seguenti regole generali:

- a) non saranno prese in considerazione richieste inferiori a € 1.500,00;
- b) il Fondo accetterà esclusivamente richieste corredate dai documenti di cui ai successivi punti;
- c) le richieste dovranno riguardare spese sostenute e fatturate non più di 60 giorni prima della data di invio delle richieste stesse;
- d) il Fondo valuterà la congruità della documentazione presentata e instruirà le pratiche sulla base dell'ordine di ricezione. Nel caso di documentazione errata o incompleta, il Fondo darà adeguatæ

- informazione all'associato. Fermo restando il diritto all'anticipazione, per la stesura dell'ordine di ricezione, si terrà conto della data di ricevimento della documentazione completa;
- e) il Fondo comunicherà all'associato l'avvenuto accoglimento o il rigetto della richiesta di anticipazione completa, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, preferibilmente tramite e-mail (da indicare nel modulo) o a mezzo lettera;
- f) la richiesta di anticipazione può essere compilata direttamente online dalla propria area riservata oppure UTILIZZANDO il modulo cartaceo disponibile sul sito del Fondo, nella sezione modulistica per associati. Attenzione: Le richieste di ANTICIPO 30% per ulteriori esigenze possono essere compilate SOLO ONLINE DALLA PROPRIA AREA RISERVATA dalla sezione ANTICIPI (non è disponibile per queste richieste il modulo cartaceo). Le richieste pervenute via fax non si riterranno ricevute. Le richieste inviate dalla propria area riservata si perfezioneranno direttamente online e non sarà necessario inviare la documentazione al Fondo tramite posta ordinaria/raccomandata; mentre i moduli cartacei e la documentazione in allegato devono essere inviati in originale all'indirizzo PIAZZA DUCA D'AOSTA 10, 20124 MILANO oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del Fondo: [fondoarco@legalmail.it](mailto:fondoarco@legalmail.it).
- g) il Fondo liquida l'anticipazione di norma entro 3 mesi dal ricevimento della documentazione completa. Gli iscritti che non abbiano debitamente documentato precedenti erogazioni liquidate non potranno richiedere ulteriori anticipazioni;
- h) qualora risulti notificato al Fondo un contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio,, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica ad ogni casistica, dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o potrà essere accettata nel limite della restante disponibilità, fatte salve eventuali quote riservate comunque all'associato dalla normativa volta per volta vigente (quale il limite previsto dall'art. 11 comma 10 del D.Lgs. n.252/2005, secondo cui le anticipazioni per spese sanitarie sono cedibili in misura non superiore al quinto);
- i) la liquidazione dell'anticipazione avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario/postale previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate;
- l) tutte le richieste di anticipazione pervenute al Fondo entro il 15 del mese rientrano generalmente nella valorizzazione di fine mese, quelle che pervengono al Fondo dopo il giorno 15 del mese rientreranno nella valorizzazione del mese successivo (ultimo giorno lavorativo del mese);
- m) per la copertura delle spese d'istruzione della pratica il Fondo addebiterà € 25 alla posizione dell'associato. Il costo dell'anticipazione si riduce di € 5,00 per coloro che effettuano la richiesta direttamente online dall'area riservata (per consultare tutte le spese di gestione delle pratiche di anticipazione vedasi la scheda "I COSTI" disponibile sul sito web del Fondo: [www.fondoarco.it](http://www.fondoarco.it));
- n) nel caso di reiterazione delle richieste di anticipazioni il Fondo verifica se sussistono le condizioni per la richiesta. Oltre alla verifica in termini di importi erogabili, il Fondo verificherà che in relazione alle precedenti richieste di anticipazione presentate ed erogate sia stata inviata successivamente,

dove previsto, la documentazione prevista dal Regolamento (ad. es fatture relative a spese mediche di carattere straordinario erogate sulla base del preventivo di spesa). Nel caso la documentazione non sia stata regolarmente prodotta il Fondo negherà, pur ricorrendone i presupposti in termini sia di importo sia di regolarità della richiesta presentata, l'erogazione dell'ulteriore anticipo sino a quando la richiesta precedente non sia stata completata;

o) in presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

## **ACQUISTO DELLA PRIMA CASA PER L'ADERENTE O PER I FIGLI**

- 1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione e relative pertinenze che siano acquistate contestualmente. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate, oltre che per l'onere dell'acquisto risultante dal rogito notarile, anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto (spese notarili, oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione), purché debitamente documentate.
- 2 Si considera prima casa di abitazione l'immobile di natura abitativa e non di lusso destinato a residenza o a dimora abituale, per la quale sussistano i presupposti dettati dalla normativa per ottenere le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti.

A tal fine, oltre alla documentazione di cui al successivo punto 3 in relazione a ciascuna tipologia di acquisto, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti (dette dichiarazioni possono anche essere contenute all'interno dell'atto notarile di acquisto):

- dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti la residenza anagrafica o dichiarazione attestante l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti che:
  - non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile oggetto dell'acquisto oppure, se proprietario di altro immobile già acquistato con lo stesso tipo di agevolazione, la dichiarazione di impegno a cedere il medesimo, entro l'anno successivo sottoscritta davanti a pubblico ufficiale come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ;
  - non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa;
  - l'immobile oggetto dell'acquisto, destinato a prima casa di abitazione (intendendosi per tale anche la casa destinata a residenza o a dimora abituale), non abbia le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, "Gazzetta Ufficiale" 218 del 27/08/1969
- copia del documento di identità e del codice fiscale.

In caso di acquisto della prima casa per i figli:

- stato di famiglia ovvero altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza.

Non costituisce elemento di valutazione l'ubicazione dell'immobile che potrà essere localizzato in Italia o all'estero.

Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

- ◆ acquisto da terzi
- ◆ acquisto in cooperativa
- ◆ costruzione in proprio

La documentazione da produrre è, oltre a quella di cui al precedente comma, la seguente:

- In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita, e l'impegno a produrre, entro 6 mesi dalla data di stipula del rogito definitivo, copia dello stesso.
- In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, nonché la documentazione degli esborsi sostenuti o da sostenere. Il richiedente si assume l'impegno a produrre, entro 6 mesi dalla data di stipula dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio, copia dello stesso e copia conforme all'originale delle fatture e/o ricevute attestanti le spese sostenute.
- In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: il permesso di costruire, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto e/o i preventivi di spesa. In via definitiva, non oltre 18 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione richiesta, il richiedente si assume l'impegno di produrre copia conforme all'originale delle fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati o della copia conforme all'originale delle fatture che attestino l'acquisto del materiale ed il certificato comunale ad ultimazione dei lavori.

3 L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di

imposte indirette. In tal caso, il richiedente deve produrre la documentazione attestante il regime di comunione dei beni nonché l'autocertificazione comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi per

fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. È invece esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione da parte di un iscritto che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento al coniuge.

- 4 È esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione in caso di acquisizione da parte dell'iscritto della titolarità di diritti reali di godimento sull'immobile diversi dal diritto di proprietà, fatta eccezione per il caso di acquisto della proprietà superficiaria. È altresì da ritenersi escluso il conseguimento dell'anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione).
- 5 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.
7. Non saranno accettate richieste finalizzate ad estinguere contratti di mutuo "in itinere".

**RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA (Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione)**

- 2 1. L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e documentati come previsto dalla normativa fiscale pro-tempore vigente. Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al punto 2 del paragrafo "ACQUISTO DELLA PRIMA CASA PER L'ADERENTE O PER I FIGLI", incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
- 3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  - b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
  - c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
  - d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito,

degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

- 4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
- progettazione ed esecuzione dei lavori;
  - acquisto dei materiali;
  - perizie e sopralluoghi;
  - oneri di urbanizzazione;
  - altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
  - relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
  - IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
  - documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- 5 altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dalla regolamentazione di cui alla normativa fiscale pro-tempore vigente. Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, deve essere in ogni caso prodotto, da parte dell'aderente o dai figli, in aggiunta alla documentazione richiesta sub art. 6.2, quanto segue:
- e) documenti necessari per fruire della detrazione secondo la normativa fiscale pro-tempore vigente;  
;
  - f) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il certificato catastale rilasciato dall'Agenzia del Territorio da cui risulti la proprietà dell'abitazione;
  - g) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese ovvero certificazione rilasciata dall'amministratore di condominio in cui lo stesso attesti: a) di aver adempiuto a tutti gli obblighi ai fini della detrazione b) la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile all'unità immobiliare posseduta dal condomino, in base ai millesimi;
  - h) copia conforme all'originale delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute o i preventivi di spesa di operatori specializzati emessi entro i 120 giorni precedenti la presentazione della domanda, con l'impegno a produrre, non oltre 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione richiesta, copia conforme all'originale delle fatture o ricevute fiscali relative;
  - i) copia del documento di identità e del codice fiscale.
- l) idonea certificazione da parte di operatori specializzati in cui si attesta che i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa art.3, comma 1, lettere a) b) c) d), D.P.R. n° 380/2001 (vedi facsimile allegato)

al modulo di richiesta anticipazione). In tal caso il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'aderente attraverso la richiesta di produzione dei documenti previsti dalla normativa vigente. In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre:

- certificato di stato di famiglia ovvero altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, firmata dai figli per i quali si richiede l'anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza.

In sostituzione della documentazione prevista al punto a) e b) e di quella prevista dall'art. 6.2 del presente documento, è possibile produrre idonea autocertificazione autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, da inviare in originale (vedi facsimile allegato al modulo di richiesta anticipazione). In tal caso il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'aderente attraverso la richiesta di produzione dei documenti previsti dalla normativa vigente.

6 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta che dovrà essere presentata entro i successivi 60 giorni.

## **SPESE SANITARIE**

- 1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie relative a gravissime situazioni riferite a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche o dal medico curante convenzionato ovvero da Istituti o Cliniche convenzionati.
- 2 L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).
- 3 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
- 4 L'Anticipazione può essere richiesta entro 60 giorni dall'effettuazione della spesa.
- 5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata da parte dell'aderente o del beneficiario:
  - dichiarazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) o dal medico curante accreditato

ovvero da Istituti o Cliniche accreditati attestante il carattere necessario ed estremamente grave della terapia o dell'intervento;

- copia conforme all'originale di fatture o di ricevute fiscali attestanti i costi effettivamente sostenuti, ovvero i preventivi di spesa di operatori specializzati emessi entro i 60 precedenti la presentazione della domanda, con assunzione dell'impegno da parte del richiedente di produrre, non oltre 6 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione richiesta, copia conforme all'originale delle relative fatture o delle ricevute fiscali;
- copia del documento di identità e del codice fiscale.

In caso di spese sostenute per il coniuge o i figli:

- stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'aderente;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, firmato dal coniuge o dai figli - qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore - o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

6 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

## **ALTRE ESIGENZE**

- 1 L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.
- 2 In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa di spesa. È necessario, tuttavia, produrre copia del documento di identità e del codice fiscale.